



Südtiroler  
Gemeindenverband  
Genossenschaft  
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10  
39100 Bozen

Consorzio dei Comuni  
della Provincia di Bolzano  
Società Cooperativa  
Via Canonico Michael Gamper 10  
39100 Bolzano

An die  
Gemeindeverwaltungen und  
Bezirksgemeinschaften der  
Autonomen Provinz Bozen

Alle  
Amministrazioni comunali e  
Comunità Comprensoriali della  
Provincia Autonoma di Bolzano

**Prot.Nr./n.prot.: 2075**

Sachbearbeiter: Dr. Hansjörg Rainer (mailto:hansjoerg.rainer@gvcc.net)  
L'incaricato: Tel. 0471/304622 Fax 0471/304625

**Bozen-Bolzano, 25.03.2022**

## Mitteilung Nr. 51/2022 Comunicazione n. 51/2022

### Energiebonus für den Zeitraum 2022 bis 2026 – Änderung der Durchführungs- und Wiedergewinnungspläne

Der Rat der Gemeinden hat sich in seiner letzten Sitzung mit der Notwendigkeit befasst, in Gebieten mit Durchführungs- oder Wiedergewinnungsplan die Inanspruchnahme des Energiebonus im entsprechenden Plan vorzusehen. Laut Rundschreiben der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Nr. 2/2022 (siehe Anlage) hat das D.LH. Nr. 4/2022, welches das D.LH. Nr. 16/2020 abändert, in diesem Punkt dem beiliegenden Urteil des Staatsrates Nr. 4925/2020 Rechnung getragen.

Da es für die meisten Gemeinden ein großer Aufwand und eine große Herausforderung ist, ihre Durchführungspläne und Wiedergewinnungspläne anzupassen, hat der Rat der Gemeinden entschieden, den Gemeinden zweckdienliche Informationen und Vorschläge zukommen zu lassen. Zunächst ist es jedoch zweckmäßig das besagte Urteil zu analysieren und zu bewerten.

Im Streitfall, welcher zu diesem Urteil führte und den Energiebonus laut Artikel 127 des Landesgesetzes Nr. 13/1997 betraf, schrieb der Gemeindebauleitplan für ein Gewerbegebiet den Durchführungsplan vor. Der genehmigte Durchführungsplan hat als integrierende Bestandteile auch ein Raumprogramm und einen Rechtsplan. Die Durchführungsbestimmungen zum Durchführungsplan verweisen auf die Durchführungsbestimmungen des Bauleitplanes und bestimmen jedoch gleichzeitig, dass die Durchführungsbestimmungen des Bauleitplanes durch die Regelung des Durchführungsplanes ergänzt werden. Des Weiteren bestimmen die Durchführungsbestimmungen des Durchführungsplanes, dass die Angaben des Rechtsplanes für sämtliche Wirkungen bindend sind.

Im Urteil ist unter Punkt 5.1 Folgendes nachzulesen:

omissis

„Ebbene, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, sotto un profilo urbanistico il cd. bonus cubatura energia, previsto dall'art. 127 l. urb. prov. (e dalla deliberazione provinciale di attuazione n. 964/2014) per gli interventi (anche di nuova costruzione) volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ha modo di operare ope legis solo nelle ipotesi in cui le previsioni del p.u.c. si attuano direttamente attraverso il rilascio della concessione edilizia, mentre nei casi in cui la legge prescrive l'adozione di una 'pianificazione intermedia', quali un piano di attuazione o un piano recupero, di cui fa parte integrante il piano planivolumetrico che definisce i dettagli volumetrici e le tipologie di interventi edilizi ammissibili sul lotto, un eventuale aumento di cubatura previsto da disposizioni legislative

### Bonus energia per il periodo 2022-2026 – Modifiche dei piani di attuazione e di recupero

Nella sua ultima riunione, il Consiglio dei Comuni ha affrontato la necessità di prevedere, in zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l'utilizzo del bonus energia nel piano corrispondente. Secondo la circolare della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio n. 2/2022 (vedasi allegato), il D.P.P. n. 4/2022, che modifica il D.P.P. n. 16/2020, tiene conto, su questo punto, dell'allegata sentenza del Consiglio di Stato n. 4925/2020.

Poiché è un grande sforzo e una grande sfida per la maggior parte dei comuni adattare i propri piani di attuazione e piani di recupero, il Consiglio dei Comuni ha deciso di fornire ai Comuni informazioni e suggerimenti utili. Prima di tutto, però, è opportuno analizzare e valutare la suddetta sentenza.

Nella controversia che ha portato a questa sentenza e riguardava il bonus energia di cui all'articolo 127 della legge provinciale n. 13/1997, il piano urbanistico comunale di una zona industriale ha prescritto il piano di attuazione. Il piano di attuazione approvato ha come elementi integranti anche un programma planivolumetrico e un piano normativo. Le disposizioni di attuazione del piano di attuazione rinviano alle disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale e allo stesso tempo stabiliscono che le disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale sono integrate dalla disciplina del piano di attuazione. Inoltre, le disposizioni di attuazione del piano di attuazione stabiliscono che le informazioni contenute nel piano normativo sono vincolanti a tutti gli effetti.

Al punto 5.1 della sentenza si può leggere quanto segue:

omissis

„Ebbene, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, sotto un profilo urbanistico il cd. bonus cubatura energia, previsto dall'art. 127 l. urb. prov. (e dalla deliberazione provinciale di attuazione n. 964/2014) per gli interventi (anche di nuova costruzione) volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ha modo di operare ope legis solo nelle ipotesi in cui le previsioni del p.u.c. si attuano direttamente attraverso il rilascio della concessione edilizia, mentre nei casi in cui la legge prescrive l'adozione di una 'pianificazione intermedia', quali un piano di attuazione o un piano recupero, di cui fa parte integrante il piano planivolumetrico che definisce i dettagli volumetrici e le tipologie di interventi edilizi ammissibili sul lotto, un eventuale aumento di cubatura previsto da disposizioni legislative

speciali (quale, appunto, quello previsto dall'art. 127 l. urb. prov.) non può che passare attraverso una previa modificazione del piano di attuazione, poiché, diversamente, verrebbe stravolto l'assetto urbanistico-edilizio impresso all'area di riferimento dal piano planivolumetrico che definisce i dettagli volumetrici e la tipologia degli interventi edilizi realizzabili (tenendo, evidentemente, conto anche del relativo carico urbanistico).

È, bensì vero, che l'art. 1, comma 2, delle norme di attuazione al piano di attuazione della zona de qua rinvia alle norme di attuazione al p.u.c., ma al contempo precisa che queste ultime sono integrate dalla disciplina del piano di attuazione. L'art. 3 delle stesse norme di attuazione statuisce che "le indicazioni contenute nel piano normativo (Tav. 4) sono a tutti gli effetti vincolanti", con ciò riaffermando la prevalenza/vincolatività delle previsioni planivolumetriche del piano normativo costituente parte integrante ed essenziale del piano di attuazione. Il rinvio, contenuto nel secondo comma dell'art. 3, alle norme di attuazione al p.u.c., attiene alla definizione concettuale degli indici urbanistici ed edilizi, non al relativo contenuto, il quale, quanto alla volumetria realizzabile sui lotti 5 e 6 e alla superficie coperta, è stato predeterminato dal piano di attuazione."

In der Folge ergeben sich aus diesem Urteil folgende Leitsätze, die nun auch für das Landesgesetz Nr. 9/2018 gelten:

1. Der Energiebonus ist in jenen Fällen sofort nutzbar, in denen für eine Zone die Erstellung eines Durchführungsplanes bzw. Wiedergewinnungsplanes nicht vorgeschrieben ist und die Vorgaben des Gemeindebauleitplans direkt durch die Erteilung von Baugenehmigungen umgesetzt werden können.
2. Legt der Rechtsplan des geltenden Durchführungsplanes im Detail die zulässige Baumasse und die Typologie der zulässigen Eingriffe fest, gelten diese Vorgaben bis zu deren ausdrücklichen Änderung.
3. Die von Sonderbestimmungen vorgesehenen zusätzlichen Baumassen können nicht zusätzlich zu der laut Durchführungsplan zulässigen Baumasse beansprucht werden.
4. Um die Nutzung dieser von Sonderbestimmungen vorgesehenen Baumassenboni zu erlauben, muss der Durchführungsplan bzw. Wiedergewinnungsplan und im Besonderen auch der Rechtsplan entsprechend geändert werden.
5. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Durchführungsbestimmungen des Durchführungsplans bzw. Wiedergewinnungsplans und des Rechtsplans geht der Rechtsplan vor.

Demzufolge können in Zonen mit Durchführungsplan bzw. Wiedergewinnungsplan die von den **Artikeln 15/bis, 15/ter und 15/quarter des Dekrets des Landeshauptmannes vom 20. April 2020, Nr. 16, in geltender Fassung, vorgesehenen Energieboni** nur beansprucht werden, wenn die Durchführungspläne bzw. Wiedergewinnungspläne die Inanspruchnahme dieser Energieboni ausdrücklich vorsehen. Zu diesem Zweck muss gegebenenfalls auch der Rechtsplan (zulässige Baumassen, Gebäudehöhen usw.) entsprechend angepasst werden und jedweder Widerspruch zwischen Durchführungsbestimmungen des Durchführungsplans bzw. Wiedergewinnungsplans und dem Rechtsplan bezüglich zulässiger Baumasse, zulässige Gebäudehöhen usw. muss von vornherein vermieden werden.

Der Rat der Gemeinden hat unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung zudem Vorschläge zur Änderung der Durchführungspläne und Wiedergewinnungspläne gutgeheißen.

#### Durchführungsplan:

##### Art.

Die Inanspruchnahme der Energieboni im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes vom 20. April 2020, Nr. 16, in geltender Fassung, ist für das vom gegenständlichen Durchführungsplan erfasste Gebiet unter Beachtung der Vorgaben des Rechtsplans zulässig. Auf der Grundlage von Machbarkeitsstudien können die Vorgaben des Rechtsplanes für einzelne Baulose angepasst werden.

#### Wiedergewinnungsplan:

##### Art.

Die Inanspruchnahme der Energieboni im Sinne des Dekrets des

speciali (quale, appunto, quello previsto dall'art. 127 l. urb. prov.) non può che passare attraverso una previa modificazione del piano di attuazione, poiché, diversamente, verrebbe stravolto l'assetto urbanistico-edilizio impresso all'area di riferimento dal piano planivolumetrico che definisce i dettagli volumetrici e la tipologia degli interventi edilizi realizzabili (tenendo, evidentemente, conto anche del relativo carico urbanistico).

È, bensì vero, che l'art. 1, comma 2, delle norme di attuazione al piano di attuazione della zona de qua rinvia alle norme di attuazione al p.u.c., ma al contempo precisa che queste ultime sono integrate dalla disciplina del piano di attuazione. L'art. 3 delle stesse norme di attuazione statuisce che "le indicazioni contenute nel piano normativo (Tav. 4) sono a tutti gli effetti vincolanti", con ciò riaffermando la prevalenza/vincolatività delle previsioni planivolumetriche del piano normativo costituente parte integrante ed essenziale del piano di attuazione. Il rinvio, contenuto nel secondo comma dell'art. 3, alle norme di attuazione al p.u.c., attiene alla definizione concettuale degli indici urbanistici ed edilizi, non al relativo contenuto, il quale, quanto alla volumetria realizzabile sui lotti 5 e 6 e alla superficie coperta, è stato predeterminato dal piano di attuazione."

Di conseguenza, da questa sentenza risultano i seguenti principi guida, che ora si applicano anche alla legge provinciale n. 9/2018:

1. Il bonus energia può essere utilizzato immediatamente in quei casi in cui per una zona non è prescritta l'adozione di un piano di attuazione o di un piano di recupero e le prescrizioni del piano urbanistico comunale possono essere attuate direttamente mediante il rilascio di permessi di costruire.
2. Se il piano normativo del piano di attuazione vigente specifica in dettaglio la volumetria ammissibile e la tipologia degli interventi consentiti, tali prescrizioni si applicano fino a quando non vengono espressamente modificate.
3. Le volumetrie aggiuntive previste da disposizioni speciali non possono essere utilizzate in aggiunta alla volumetria consentita dal piano di attuazione.
4. Al fine di consentire l'utilizzo di questi bonus di volumetria previsti da disposizioni speciali, il piano di attuazione o il piano di recupero e, in particolare, il piano normativo devono essere modificati di conseguenza.
5. In caso di contrasto tra le disposizioni di attuazione del piano di attuazione o del piano di recupero e il piano normativo, prevale il piano normativo.

Di conseguenza, nelle zone con piano di attuazione o di recupero, i **bonus energia previsti dagli articoli 15/bis, 15/ter e 15/quarter del Decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16, e successive modifiche**, possono essere utilizzati solo se i piani di attuazione o i piani di recupero prevedono espressamente l'utilizzo di tali bonus energia. A tal fine, se del caso, deve essere adattato di conseguenza anche il piano normativo (volumetria ammissibile, altezza degli edifici, ecc.) e qualsiasi contraddizione tra le disposizioni di attuazione del piano di attuazione o del piano di recupero e il piano normativo in ordine alla volumetria ammissibile, le altezze ammissibili degli edifici, etc. deve esser evitata fin dall'inizio.

Tenendo conto di tale giurisprudenza, il Consiglio dei Comuni ha inoltre approvato proposte di modifica dei piani attuativi e dei piani di recupero.

#### Piano di attuazione:

##### Art.

L'uso dei bonus energia ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, e successive modifiche, è consentito per l'area coperta dal presente piano di attuazione in conformità con le prescrizioni del piano normativo. Sulla base di studi di fattibilità, le prescrizioni del piano normativo possono essere adattate per i singoli lotti.

#### Piano di recupero:

##### Art.

L'uso dei bonus energia ai sensi del Decreto del Presidente della

Landeshauptmannes vom 20. April 2020, Nr. 16, in geltender Fassung, ist für das vom gegenständlichen Wiedergewinnungsplan erfasste Gebiet unter Beachtung der Vorgaben des Rechtsplanes zulässig. Auf der Grundlage von Machbarkeitsstudien können die Vorgaben des Rechtsplanes für einzelne Baulose angepasst werden.

Provincia 20 aprile 2020, n. 16, e successive modifiche, è consentito per l'area coperta dal presente piano di recupero in conformità con le prescrizioni del piano normativo . Sulla base di studi di fattibilità, le prescrizioni del piano normativo possono essere adattate per i singoli lotti.

Freundliche Grüße

Cordiali saluti

Dr. Benedikt Galler  
Geschäftsführer/Direttore

Andreas Schatzer  
Präsident/Presidente

Anlagen

- Rundschreiben der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Nr. 2/2022
- Urteil des Staatsrates Nr. 4925/2020

Allegati

- Circolare della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio n. 2/2022
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 4925/2020

Kategorien: Mitteilungen 2022 | Urbanistik/Bauwesen